

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO E LE MODALITA' DI CONCESSIONE
DELLO SPAZIO NICOLA DE RUGGIERO**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28/09/2023

| | |
|---|---|
| Sommario | |
| PREMESSA | 3 |
| Art. 1 – Oggetto | 3 |
| Art. 2 Destinazione d’uso e finalità | 3 |
| Art. 3 Quadro delle competenze | 4 |
| 3.1 Competenze della Giunta Comunale | 4 |
| 3.2 Competenze del Responsabile di Settore | 4 |
| Art. 4 Criteri per l’uso della struttura e soggetti utilizzatori | 4 |
| Art. 5 Norme di comportamento generale | 5 |
| Art. 6 Modalità di richiesta | 5 |
| Art 7 Tariffe di utilizzo | 6 |
| Art. 8 Norme specifiche per le campagne elettorali | 6 |
| Art. 9 Obblighi e sanzioni | 7 |
| Art. 10 Responsabilità | 8 |
| Art. 11 - Disciplina dell’ingresso del pubblico | 8 |

PREMESSA

Il Comune di Rivalta di Torino favorisce lo svolgimento delle attività in cui si esplica la personalità umana e la vita organizzata della comunità, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto Comunale.

È istituito a questo scopo il nuovo *Spazio Nicola de Ruggiero* sito in Rivalta di Torino, piazza Gerbidi, di proprietà del Comune di Rivalta di Torino.

Il Comune stesso dispone della piena proprietà e disponibilità della struttura e ne amministra anche la concessione in uso.

Il fine di questa opera è quello di:

1. Offrire al paese una struttura ove poter svolgere manifestazioni ed incontri pubblici o privati di tipo culturale, sociale, didattico e ricreativo (compresi conferenze, spettacoli teatrali, feste, esibizioni musicali, esposizioni, ecc....).
2. Disporre di una struttura idonea per la somministrazione di cibi e bevande di interesse generale e/o personale (tipo fiera e sagre, feste delle associazioni, feste scolastiche e sportive, feste private, ecc....).

Lo *Spazio Nicola de Ruggiero* è una struttura pubblica, polivalente, aperta a tutta la comunità e si colloca nell'ambito delle offerte culturali e ricreative in favore della cittadinanza e persegue finalità di sviluppo del benessere, della promozione culturale e ricreativa e della convivenza civile e democratica.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della struttura coperta ubicata in Rivalta di Torino, piazza Gerbidi, denominata *Spazio Nicola de Ruggiero*, nonché le modalità di concessione in uso della stessa ai soggetti che ne fanno formale richiesta. La struttura è dotata di un piccolo magazzino adiacente.

Le caratteristiche della struttura sono descritte nell'allegato 1.

Art. 2 Destinazione d'uso e finalità

1. Lo *Spazio* è destinato a manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative, d'intrattenimento e politiche, nonché a ogni altro evento e attività, purché di interesse pubblico.
2. In particolare, a solo titolo esemplificativo, gli spazi a disposizione possono essere destinati a:
 - Iniziative e manifestazioni di carattere culturale, storico, artistico, folkloristico, musicale e ricreativo promosse da enti ed associazioni;
 - Iniziative didattiche e culturali delle istituzioni scolastiche del territorio;
 - Assemblee, corsi, convegni, incontri politici, esposizioni, incontri conviviali da parte di soggetti pubblici e privati.
3. L'Amministrazione Comunale può consentire, in caso di necessità e opportunità, una diversa utilizzazione da parte di soggetti che ne facciano richiesta motivata, a condizioni che non si pregiudichi lo stato e la funzionalità del luogo.

Art. 3 Quadro delle competenze

3.1 Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli utilizzatori dello *Spazio*, in particolare con riguardo a:

- a) specificazione dei criteri per la concessione in uso della struttura, nel rispetto dei principi e delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) direttive sul piano annuale di utilizzo della struttura, redatto dal competente Ufficio sulla base delle richieste pervenute e delle iniziative promosse e programmate dall'Amministrazione Comunale;
- c) determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- d) direttive sullo schema di convenzione per la gestione della struttura in caso di concessione dell'uso a terzi;

3.2 Competenze del Responsabile di Settore

Spetta al Responsabile di Settore competente:

- a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso della struttura, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati dalla Giunta Comunale, mediante predisposizione ove opportuno del piano annuale di utilizzo in coordinamento con l'Assessorato competente;
- b) rilasciare concessioni in uso della struttura;
- c) verificare il rispetto, da parte degli utilizzatori, delle norme previste dal presente Regolamento, applicando eventualmente le sanzioni ivi previste;
- d) esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta Comunale;
- e) applicare le tariffe a carico degli utilizzatori e verificarne l'avvenuto incasso.

Art. 4 Criteri per l'uso della struttura e soggetti utilizzatori

1. Fermo restando quanto già previsto dagli altri regolamenti comunali in vigore, le attività promosse e/o autorizzate all'interno della struttura devono essere prevalentemente di interesse pubblico generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.

2. Salvo restrizioni specifiche e coerentemente con i principi, le condizioni ed i limiti fissati dal presente Regolamento, la struttura può essere utilizzata per le attività di cui all'art. 2 con le prescrizioni ed alle condizioni stabilite dagli organi competenti, dai seguenti soggetti:

- Amministrazione comunale;
- associazioni iscritte al Registro comunale delle associazioni, associazioni e gruppi informali non regolarmente costituiti ovvero comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- altri organismi non profit;
- partiti o movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nel Parlamento Nazionale o negli altri organi politici elettivi su richiesta del rispettivo Presidente, capogruppo, referente locale o di zona, Segretario;
- Istituzioni ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- società, di capitali o di persone, che realizzino attività di interesse per la comunità locale;

- soggetti privati che intendano realizzare attività proprie compatibili con le attività ammesse di cui all'art. 2;

L'Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l'uso prioritario dello *Spazio Nicola de Ruggiero* per scopi istituzionali.

Art. 5 Norme di comportamento generale

1. La struttura deve essere utilizzata solo per gli usi e nel rispetto di tutte le prescrizioni previsti dal presente Regolamento.

Gli utenti della struttura sono tenuti alla massima correttezza nell'uso della medesima, delle relative pertinenze, nonché nei confronti degli altri utenti.

2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso dello *Spazio* è tassativamente vietato:

- a) svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate;
- b) utilizzare la struttura al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;
- c) utilizzare la struttura in assenza di specifica autorizzazione;
- d) detenere le chiavi della struttura senza regolare autorizzazione, ovvero duplicare le chiavi che vengono fornite al richiedente;
- e) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso;
- f) spostare le eventuali attrezzature di proprietà comunale presenti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale o usare le stesse attrezzature al di fuori della struttura cui sono destinate;
- g) apportare modifiche ad impianti fissi o mobili o introdurre altri impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale; eventuali strutture ed impianti autorizzati dovranno essere rimossi al termine della concessione;
- h) depositare materiale privato nella struttura o in altri locali in assenza di specifica autorizzazione scritta;
- i) sporcare o imbrattare la struttura e/o le sue pertinenze e/o le relative attrezzature e servizi;
- j) protrarre oltre le ore 24 qualsiasi attività musicale o che comunque possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, ecc.).

4. È fatto assoluto divieto di usare le strutture per attività e manifestazioni contro la morale o l'ordine pubblico oppure non coerenti con la destinazione d'uso. Non è inoltre consentito un utilizzo a scopo di lucro continuativo. La valutazione circa l'ammissibilità della richiesta compete esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Modalità di richiesta

1. Chiunque abbia interesse ad utilizzare la struttura ne inoltra domanda scritta, in carta semplice, all'Ufficio protocollo specificando la data e l'ora di inizio e di fine, lo scopo per cui si richiede l'uso dello *Spazio*, il nome e il recapito di chi si rende personalmente responsabile dell'utilizzo che, ove non coincida col richiedente, deve controfirmare la domanda.

2. La domanda deve essere inoltrata con un preavviso di almeno 30 giorni e non superiore a 90 giorni prima della data di utilizzo. Gli organizzatori di manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, potranno inoltrare domanda prima dei 90 giorni sopra detti.

4. La domanda viene accolta se la struttura non risulta già assegnata ad altri al momento di ricezione della domanda. Fino a 48 ore prima dell'utilizzo, tuttavia, la concessione può essere revocata per riconosciuta difformità dalle presenti norme o per inderogabili esigenze dell'Amministrazione. In caso di totale disponibilità, l'utilizzo può essere concesso anche in caso di richiesta pervenuta a meno di 30 giorni dalla data di utilizzo.

5. Qualora l'utilizzo effettivo della struttura risulti difforme da quanto dichiarato nella richiesta, come scopi, tempi, modalità, numero di partecipanti, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 8.

6. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare lo *Spazio* oggetto del presente regolamento, per le proprie manifestazioni, impegnandolo anche prima dei 90 giorni.

7. Tutti coloro che presentano istanza per la concessione del suolo pubblico o per l'utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale dovranno dichiarare preventivamente di attenersi alle previsioni delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 24/11/2017 e n. 32 del 30/05/2019.

Art 7 Tariffe di utilizzo

1. L'utilizzo della struttura da parte di soggetti differenti dall'Amministrazione Comunale è subordinato al pagamento delle tariffe che vengono annualmente determinate dalla Giunta Comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento.

2. Il pagamento della tariffa deve avvenire secondo le modalità indicate nel provvedimento autorizzatorio entro il 3° giorno antecedente l'utilizzo del locale, o in caso di utilizzo in più date entro il 3° giorno antecedente la prima data di utilizzo; in caso contrario la prenotazione è revocata senza ulteriore avviso. Tale pagamento non è rimborsabile se il richiedente rinuncia all'utilizzo della sala per cause non dipendenti dall'Amministrazione.

3. L'Amministrazione Comunale, mediante specifico atto della Giunta Comunale e in deroga a quanto disposto dall'annuale atto deliberativo "Determinazione tariffe servizi pubblici", fatta salva la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, può concedere l'utilizzo gratuito dello *Spazio*.

4. Fino all'approvazione della prossima deliberazione che determina le tariffe dell'Ente, si applicano le seguenti tariffe:

- utilizzo della struttura fino a 4 ore: € 175;
- utilizzo della struttura per una giornata: € 250;
- utilizzo della struttura in giornate successive alla prima: € 200.

Per gli utilizzi finalizzati allo svolgimento di attività di pubblico interesse richiesti da associazioni o organismi senza fini di lucro, partiti e movimenti politici rappresentati in Consiglio Comunale o in Parlamento o negli altri organi politici elettivi, liste che si presentano alle elezioni o comitati promotori di referendum, altri soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale, la tariffa è pari al 40% della tariffa base come sopra determinata.

Per l'utilizzo degli impianti necessari ad attivare la cucina si applica una maggiorazione del 15% alla tariffa base come sopra determinata.

Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 8 Norme specifiche per le campagne elettorali

1. Durante le campagne elettorali per elezioni di qualunque tipo o per referendum abrogativi la struttura può inoltre essere utilizzata a scopi di propaganda elettorale, solamente dalle liste che si presentano alle elezioni o dai comitati pro o contro i referendum ufficialmente costituiti.
2. Nei periodi di campagna elettorale la concessione dovrà essere soggetta alla normativa vigente in materia definita di “par condicio”.

Art. 9 Obblighi e sanzioni

1. La vigilanza, la cura e la custodia della struttura è affidata agli assegnatari, relativamente ai loro periodi di utilizzo.
2. Gli orari di utilizzo della struttura, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati; nell'orario assegnato è compreso il montaggio e smontaggio di eventuali attrezzature private necessarie allo svolgimento delle attività programmate.
3. L'utilizzo degli impianti presenti nella struttura è permesso esclusivamente ai soggetti autorizzati, oltre agli incaricati del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
4. È fatto obbligo a ciascun soggetto utilizzatore:
 - a) di individuare un responsabile/referente per l'utilizzo della struttura; in mancanza di tale indicazione, si farà riferimento al legale rappresentante dell'associazione o del soggetto autorizzato all'utilizzo della struttura;
 - b) di garantire la presenza del soggetto autorizzato all'utilizzo o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento;
 - c) di comunicare il referente responsabile dell'utilizzo dell'impianto di apertura/chiusura delle tende a rullo, al quale verranno comunicate le modalità di funzionamento del medesimo stabilite dal competente ufficio tecnico;
 - d) di richiedere preventivamente l'assenso ad utilizzare strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione della struttura;
 - e) di fare segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
 - f) di riconsegnare lo *Spazio* e le sue dotazioni, al termine dell'utilizzo, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati ed in perfetto stato, compresa la pulizia con prodotti idonei;
 - g) di occuparsi, al termine dell'utilizzo del ripristino della struttura nelle condizioni originarie.
5. È fatto obbligo a tutti gli utenti di usare tutti gli accorgimenti necessari affinché vengano rispettate scrupolosamente le norme di igiene e decoro, lasciando tutti gli ambienti puliti ed ordinati al termine dell'utilizzo.
6. Nel caso di utilizzo dello *Spazio* per attività espositive, il richiedente è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a tutela delle opere o beni esposti, salvo dichiarazione del concessionario che gli stessi siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è esonerato da ogni responsabilità. L'allestimento delle predette esposizioni ed il ripristino del luogo sono a totale carico del richiedente.
7. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il richiedente dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE, ove necessario. In ogni caso il richiedente dovrà provvedere all'acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative.

8. In caso di disordini, danneggiamenti, insozzamenti, vandalismi, mancato rispetto di norme di sicurezza o del massimo numero ammissibile di persone, o altri fatti deprecabili, il responsabile verrà denunciato all'autorità giudiziaria e inoltre l'organizzazione richiedente - previa contestazione scritta e valutazione delle eventuali controdeduzioni - verrà inibita dall'uso della struttura e degli altri locali comunali per un periodo minimo di tre mesi, da quantificare a giudizio insindacabile della Giunta Comunale, tenendo anche conto dell'eventuale pronta e spontanea riparazione del danno. In caso di fatti di eccezionale gravità l'inibizione può essere perpetua.

9. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora lo *Spazio* non venga riconsegnato, al termine dell'orario di concessione, nelle originarie condizioni di ordine e pulizia e richieda quindi un intervento straordinario di pulizia, al richiedente verrà addebitato un costo addizionale pari a quattro ore di utilizzo, calcolato comunque sulla tariffa base.

Art. 10 Responsabilità

1. Gli enti, società, associazioni e gruppi autorizzati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alla struttura e sue pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato.

2. Gli enti, società, associazioni e gruppi autorizzati sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati alla struttura e sue pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.

3. Gli enti, società, associazioni e gruppi autorizzati sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, pubblico compreso, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.

5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate pro-tempore dell'ente, società, associazione e gruppo autorizzato, qualora il danno sia cagionato da un suo appartenente, o qualora il sinistro si sia verificato nell'orario di assegnazione.

6. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti, ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all'interno della struttura, né di danni o furti a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe alla struttura.

Art. 11 - Disciplina dell'ingresso del pubblico

1. L'ammissione del pubblico alle manifestazioni deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e sui locali di pubblico spettacolo.

2. In nessun caso potrà essere superato il limite di entità di spettatori fissato dai competenti organi tecnici di vigilanza, ovvero dal certificato di agibilità della struttura, e richiamato all'art. 2 del presente Regolamento.

3. Gli enti, società, associazioni e gruppi autorizzati sono comunque responsabile dei danni arrecati a cose e/o persone o comunque subiti dal Comune per l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi.